

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 3 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;

- VISTA** l'istanza all'allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) da parte della Regione Lombardia per l'immissione in natura della specie non autoctona Coregone Lavarello (*Coregonus lavaretus*) per il triennio 2022-2024 (prot. MiTE n. 70807 del 1° luglio 2021), trasmessa al Consiglio del SNPA per l'espressione del parere con nota dello stesso Ministero prot. 73378 del 7 luglio 2021;
- VISTO** il documento di valutazione tecnica del Consiglio del SNPA, trasmesso al Ministero con nota ISPRA prot. n. 51934 del 1° ottobre 2021, nel quale venivano elencate quelle carenze di informazioni che non consentivano di effettuare le valutazioni richieste;
- VISTA** la nuova richiesta di parere trasmessa dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nota prot. 0084696 del 24 maggio 2023 in relazione all'istanza della Regione Lombardia di immissione in alcuni bacini lacustri della Regione della specie non autoctona Coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*) ex art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 357/1997 per il triennio 2024-2026;
- CONSIDERATO** che tutta la documentazione acquisita, è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive" alla luce dei criteri di cui all'Allegato 3 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato;
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTO** il documento "Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente della documentazione relativa alle integrazioni dello studio del rischio presentato da Regione Lombardia per l'immissione della specie alloctona *Coregonus lavaretus*, ai sensi dell'art. 12 del DPR 357/1997, per il triennio 2024-2026" predisposto dall'ISPRA, sentita la RR-TEM 25-2;
- CONSIDERATO** che la documentazione fornita riporta i dati necessari per effettuare la valutazione richiesta;
- RITENUTO** di adottare il predetto documento;

DELIBERA

1. di approvare il documento “Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente della documentazione relativa alle integrazioni dello studio del rischio presentato da Regione Lombardia per l’immissione della specie alloctona *Coregonus lavaretus*, ai sensi dell’art. 12 del DPR 357/1997, per il triennio 2024-2026”, che è parte integrante della presente delibera;
2. di ritenere necessario disporre, alla fine di ogni annualità, di una relazione delle attività svolte e dei risultati del monitoraggio predisposto;
3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
4. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica richiedente e di pubblicarlo sul sito www.snpambiente.it;
5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 22 giugno 2023

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta

Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente della documentazione relativa alle integrazioni dello studio del rischio presentato da Regione Lombardia per l'immissione della specie alloctona *Coregonus lavaretus*, ai sensi dell'art. 12 del DPR 357/1997, triennio 2024-2026.

In riferimento alla documentazione integrativa dello Studio del rischio per l'immissione in natura della specie non autoctona Coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*) nei laghi di Como, Iseo e Garda presentata nel 2021 da Regione Lombardia, pervenuta con nota del MASE n. prot. 84696 del 24 maggio u.s, ed esaminata dall'ISPRA e dalla RRTEM 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

La documentazione specifica che il Lago di Garda viene escluso dalla richiesta di immissione in deroga che pertanto si riferisce unicamente ai laghi di Como e Iseo.

La documentazione riporta le opportune specifiche sul quantitativo e la tipologia di esemplari da immettere e una revisione del piano di monitoraggio predisposto per la valutazione dell'eventuale impatto dell'immissione della specie non autoctona.

Si ritiene che la documentazione trasmessa rappresenti una sufficiente integrazione allo studio del rischio del 2021 e che il programma di immissioni di *Coregonus lavaretus* per il triennio 2024-2026, così come proposto, sia tecnicamente accettabile.

Si evidenzia la necessità che, alla fine di ogni annualità, venga fornita una relazione delle attività svolte e dei risultati del monitoraggio utili a stabilire le reali consistenze delle popolazioni di Agone e di Alborella nonché l'incidenza dell'attività di immissione sulla popolazione naturale di Coregone presenti nei due laghi.